



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | DE SALVO | ANTONIO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | FERRAZZANI | FERRUCCIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MOSCAROLI | GIUSEPPE MARIA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 4036/10 depositato il 12/05/2010
- avverso la sentenza n° 217/17/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

proposto dal ricorrente:

difeso da:

CAROSI DR.SSA LAURA
VIA VITALIANO BRANCATI 65 00144 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCH00030 IVA+IRPEF+IRAP 1999

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 4036/10

UDIENZA DEL

20/05/2011

ore 10:00

SENTENZA

N°

176/2/11

PRONUNCIATA JL:

20/5/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14/7/2011

Il Segretario

[Signature]

FATTO

Con avviso di accertamento n. RCJH00030, l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 7, rideterminò in via induttiva (ai sensi dell'art. 62-sexies del decreto legge 30.8.1993, n. 331, convertito nella legge 29.10.1993, n. 427) il reddito dichiarato per l'anno 1999 dal [REDACTED], elevandolo da lire 12.031.000 a lire 17.110.000.

Sul maggior reddito accertato (lire 5.080.000) l'Ufficio chiedeva lire 2.489.000 per IRPEF, lire 25.000 per addizionale regionale all'IRPEF, lire 216.000 per IRAP, lire 1.016.000 per IVA, e lire 1.560.014 per sanzioni amministrative, oltre interessi.

In data 4.3.2005, il contribuente produsse ricorso, che fu rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (Sez. 17-a) con sentenza n. 217/17/2009 del 22.4.2009, depositata il 28.4.2009, che disattese l'eccezione pregiudiziale di difetto di motivazione dell'atto impositivo, e nel merito ritenne che gli elementi forniti dall'interessato (il quale aveva evidenziato che, a causa di un incidente stradale subito nel mese di ottobre 1999, aveva dovuto limitare la sua attività di agente immobiliare, e che aveva preferito dedicarsi ad operazioni fuori Roma, con prospettive di un reddito stabile in futuro ma con minori guadagni nell'immediato) non erano idonei a superare la presunzione scaturente dagli studi di settore.

Con atto di appello notificato il 28.4.2010 e depositato il 12.5.2010, il contribuente ha impugnato detta sentenza, ribadendo in via pregiudiziale l'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, il quale non darebbe conto dei motivi per i quali l'Ufficio ha ritenuto di accogliere solo in parte le giustificazioni dell'interessato, riducendo il reddito presunto, scaturente dagli studi di settore, soltanto del 25%, con riferimento ai 32 giorni di prognosi attestati da certificazioni mediche, e senza pronunciarsi sugli altri elementi prospettati in sede di contraddittorio (ed anzi affermando, contrariamente al vero, che il contribuente non si era presentato per il contraddittorio).

L'appellante soggiunge, nel merito, che non è stato tenuto conto (tanto nell'avviso di accertamento quanto nella sentenza impugnata) del fatto che:

- gli studi di settore non possono essere applicati in maniera automatica, ma devono tener conto della effettiva realtà economica;
- il gruppo omogeneo al quale risulta ascritto (agenti immobiliari) sostanzialmente non corrisponde alla prevalente attività esercitata, che si è sostanziata soprattutto nella ricerca di nuovi soci per una cooperativa edilizia, e nel supporto all'attività di altro agente immobiliare;
- egli aveva dichiarato ricavi comunque superiori al minimo ammissibile, sicché si era collocato nell'intervallo di confidenza tra il ricavo puntuale e quello minimo previsti dagli studi di settore;
- l'incidente aveva fatto sì che egli operasse soltanto per 9 mesi su 12;
- la decisione di attivarsi soprattutto fuori Roma era giustificata dalla prospettiva di un rapporto continuativo, effettivamente realizzatosi negli anni successivi;
- l'esercizio dell'attività prevalentemente fuori Roma aveva comportato minori ricavi e maggiori spese.

L'appellante, infine, contesta la condanna alle spese del primo grado di giudizio.

In data 25.6.2010, l'Ufficio ha depositato controdeduzioni, con le quali afferma che:

- la motivazione dell'avviso di accertamento sarebbe congrua, atteso che, in presenza di scostamento dagli studi di settore, l'amministrazione non avrebbe alcuna

discrezionalità, ma dovrebbe limitarsi a segnalare le risultanze degli studi, rimanendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova della loro inattendibilità;

- trattandosi, ad avviso dell'Ufficio, di attività vincolata, troverebbe applicazione l'art. 21 octies, comma 2 della legge 7.8.1990, n. 241, il quale prevede che "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato";

- l'Ufficio avrebbe tenuto conto di tutte le argomentazioni formulate dal contribuente in sede di contraddittorio;

- le argomentazioni di parte non sarebbero idonee a contrastare le risultanze dello specifico studio di settore;

- per quanto attiene alle spese del primo grado di giudizio, la regola è che esse siano poste a carico della parte soccombente.

All'udienza odierna, assenti le parti, la vertenza è stata trattata in camera di consiglio e posta in decisione.

DIRITTO

Deve essere disattesa l'affermazione dell'Ufficio, secondo cui la procedura di determinazione del reddito in via induttiva in base agli studi di settore costituirebbe un'attività vincolata, sottratta all'obbligo di istruttoria e di motivazione,

Al contrario, la Cassazione (ordinanze n. 3923 del 17.2.2011 e n. 4582 del 24.2.2011), recentemente confermando e consolidando un precedente orientamento, ha precisato che l'accertamento non può essere fondato soltanto sui dati statistici risultanti dagli studi di settore, ma deve essere motivato con riferimento alla situazione concreta, ed in particolare deve dare conto del perché gli elementi forniti dal contribuente non siano idonei a superare la presunzione meramente statistica scaturente da detti studi.

Invero, il contraddittorio per gli studi di settore non può essere ridotto a una pura formalità, ma è necessario, perché l'accertamento sia valido, non solo che venga instaurato il contraddittorio, ma anche che vengano specificamente confutati tutti gli argomenti addotti dal contribuente contro i risultati dell'accertamento parametrico.

Un diverso comportamento dell'amministrazione finanziaria (che, come nella specie, si sia limitata a contrastare solo uno degli elementi prospettati dal contribuente) porta al risultato di «trasformare un adempimento sostanziale (contraddittorio) in una formalità senza senso ed effettuata solo ed esclusivamente perché dovuta, in palese contrasto con la volontà del legislatore».

L'accertamento operato, pertanto, risulta privo della necessaria motivazione; e ciò in disparte la circostanza che gli argomenti addotti dall'interessato sono di idonea consistenza per giustificare (mediante presunzioni gravi, precise e concordanti) lo scostamento dai dati statistici scaturenti dagli studi di settore, con particolare riguardo all'effettiva tipologia ed alle modalità di espletamento dell'attività.

L'appello, pertanto, va accolto, con annullamento dell'avviso di accertamento n. RCJH00030.


Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in euro 800,00 (ottocento/00) più accessori per ciascun grado.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Sezione 29-a) accoglie l'appello.

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate nella somma di euro 800,00 (ottocento/00) più accessori per ciascun grado.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011

20 maggio 2011 

Il Presidente relatore 